

## ***Convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale e istituzione del corpo intercomunale “Polizia Locale delle Giudicarie”***

Il giorno \_\_\_\_\_, presso la sede municipale del Comune di Tione di Trento, in Piazza Cesare Battisti n. 1, tra i seguenti enti:

- Comune di Bleggio Superiore (cod. fisc. n. 00308700228), in persona del Sindaco signor Alberto Iori, nato a Tione di Trento il 26 marzo 1977, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Santa Croce di Bleggio n. 40, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;
- Comune di Bolbeno (cod. fisc. n. 86002450228), in persona del Sindaco signor Chiodega Diego, nato a Tione di Trento il 25 febbraio 1960, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Bolbeno in Via don Ballardini n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;
- Comune di Caderzone Terme (cod. fisc. n. 00293350229), in persona del Sindaco signor Emilio Mosca, nato a Tione di Trento il 26 marzo 1974, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Caderzone Terme in Via Regina Elena n. 45, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;
- Comune di Comano Terme (cod. fisc. n. 02146620220), in persona del Sindaco signor Livio Caldera, nato a Bleggio Inferiore il 24 gennaio 1949, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Comano Terme, in Via Giovanni Prati n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione \_\_\_\_\_.
- Comune di Darè (cod. fisc. n. 00291020220), in persona del Sindaco signora Bruna Collini, nata a Spiazzo il 9 ottobre 1953, domiciliata, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Darè in Via Darè n. 38, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;
- Comune di Fiauvé (cod. fisc. n. 00308770221), in persona del Sindaco signora Nicoletta Aloisi, nata a Bleggio Superiore il 9 gennaio 1958, domiciliata, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Fiauvé in Piazza San Sebastiano n. 24, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;
- Comune di Pelugo (cod. fisc. n. 86003230223), in persona del Sindaco signor Stefano Pietro Galli, nato a Milano il 24 maggio 1963, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Pelugo in Via Pelugo n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;

- Comune di Preore (cod. fisc. n. 00270000227), in persona del Sindaco signor Paolo Paletti, nato a Preore il 24.01.1960, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Preore in Via Serafini n. 90, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;
- Comune di San Lorenzo in Banale (cod. fisc. n. 86002670221), in persona del Sindaco signor Gianfranco Rigotti, nato a San Lorenzo in Banale l'8 ottobre 1953, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a San Lorenzo in Banale, frazione Prato n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;
- Comune di Spiazzo (cod. fisc. n. 86002710225), in persona del Sindaco signor Michele Ongari, nato a Spiazzo il 20 agosto 1951, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Spiazzo in Via San Vigilio n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;
- Comune di Stenico (cod. fisc. n. 00308750223), in persona del Sindaco signora Monica Mattevi, nata a Bolzano il 7 gennaio 1971, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Stenico in Via Garibaldi n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;
- Comune di Tione di Trento (cod. fisc. n. 00336020227), in persona del Sindaco signor Mattia Gottardi, nato a Tione di Trento l'8 marzo 1980, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Tione di Trento in Piazza Battisti n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;
- Comune di Vigo Rendena (cod. fisc. n. 86002890225), in persona del Sindaco signor Ezio Loranzi, nato a Vigo Rendena il 21 agosto 1941, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Vigo Rendena in Via 4 Novembre n. 10, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;
- Comune di Villa Rendena (cod. fisc. n. 00296550221), in persona del Sindaco signor Emanuele Bernardi, nato a Villa Rendena il 18 novembre 1954, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Villa Rendena in Via Verdesina n. 147, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;
- Comune di Zuclò (cod. fisc. n. 86002990223), in persona del Sindaco signor Paolo Artini, nato a Tione di Trento l'1 febbraio 1964, domiciliato, per la carica che ricopre, presso la sede municipale dell'amministrazione che rappresenta, situata a Zuclò in Via Ventuno Aprile n. 15, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_;

**Premesso:**

- che la L.P. 8/2005 "Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale", nel rispetto dei principi stabiliti nella L.R. 5/1992 "Norme sull'ordinamento della polizia municipale" e, in quanto applicabile in ambito provinciale, nella L. 65/1986 "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale, dei comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di loro competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che, ai sensi degli artt. 11, 19, c. 1, lett. b), e 21 della L.P. 8/2005, la Provincia Autonoma di Trento promuove, anche finanziariamente, l'esercizio in forma associata da parte di più comuni delle funzioni di polizia locale, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio;

- che l'esercizio in forma associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sul territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio stesso;
- che l'art. 59 del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, prevede la possibilità per i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che il servizio di polizia locale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza e da esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
- che la Giunta Provinciale, d'intesa con le amministrazioni comunali, con deliberazione n. 2554/2002, integrata e modificata dalle deliberazioni n. 2703/2003 e n. 807/2006, ha approvato il "Progetto Sicurezza del Territorio", il quale prevede la riorganizzazione delle funzioni di polizia locale sul territorio provinciale attraverso la suddivisione del territorio provinciale in venti ambiti all'interno dei quali i comuni possono svolgere in forma associata le funzioni di polizia locale;
- che i Comuni di Bleggio Superiore, Bolbeno, Caderzone Terme, Comano Terme, Darè, Fiavé, Pelugo, Preore, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena e Zuclo hanno stipulato una convenzione, tutt'ora in corso, per la gestione associata del servizio di polizia locale nell'ambito del "Progetto Sicurezza del Territorio";

**Tutto ciò premesso e considerato,  
tra gli enti sopra indicati si conviene e si stipula quanto segue.**

#### **Art. 1 – Norma generale**

1. Le premesse sopra riportate e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla sua interpretazione.
2. Negli articoli che seguono gli enti parti della presente convenzione saranno indicati anche come "enti partecipanti".

#### **Art. 2 – Oggetto della convenzione**

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005 i Comuni di Bleggio Superiore, Bolbeno, Caderzone Terme, Comano Terme, Darè, Fiavé, Pelugo, Preore, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena e Zuclo convengono di costituire il corpo intercomunale denominato "Polizia Locale delle Giudicarie" per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio, assicurando lo svolgimento dello stesso su tutto il territorio con carattere di continuità e di uniformità.
2. Il servizio associato si svolgerà nell'ambito e nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/1992, alla L.P. 8/2005 nonché dei principi stabiliti nella L. 65/1986, in quanto applicabile in ambito provinciale.

#### **Art. 3 – Finalità della gestione associata**

1. Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni di polizia locale, urbana e rurale demandate ai comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le altre forze dell'ordine, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.
2. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare a:
  - prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dei comuni;
  - prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali degli enti partecipanti;
  - vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
  - svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
  - predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza degli enti partecipanti;
  - collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
  - esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e il controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico - edilizia;
  - esercitare le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei comuni;
  - svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa statale;
  - svolgere le funzioni previste all'art. 20, c. 2, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige" e relative norme di attuazione di cui ai D.P.R. 686/73 e 526/87;
  - esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge alla polizia locale;
  - supportare l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
  - supportare le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Gli enti partecipanti si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia municipale al fine di assicurare una migliore qualità del servizio, realizzare economie di scala, ridurre i costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e di nuova acquisizione.
4. Gli enti partecipanti dovranno perseguire l'obiettivo dell'omogeneità dei regolamenti, atti amministrativi e procedure che hanno rilevanza ai fini della polizia locale, urbana e rurale vigenti nelle rispettive amministrazioni nonché l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento.
5. A tali fini il corpo intercomunale "Polizia Locale delle Giudicarie", anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche presenti in ciascun ente partecipante, provvederà:
- allo studio e all'esame comparato dei regolamenti e atti amministrativi vigenti nei vari enti partecipanti e alla predisposizione di documenti tipo uniformi per quanto concerne gli aspetti rilevanti ai fini della polizia locale, urbana e rurale;
  - all'adozione di procedure amministrative uniformi in tutti gli enti partecipanti, anche per quanto riguarda l'utilizzo di software informatici specifici;
  - allo studio e alla predisposizione di una modulistica uniforme, valida per tutti gli enti partecipanti;
  - all'adozione di una divisa personale che consenta di individuare il personale come appartenente al corpo intercomunale "Polizia Locale delle Giudicarie".

#### **Art. 4 – Ente capofila**

1. Il Comune di Tione di Trento è individuato quale ente capofila della convenzione e come tale sarà l'unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento sia per l'assegnazione ed erogazione degli incentivi finanziari sia per i successivi controlli sia per l'eventuale recupero

dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in questione.

2. Il Comune di Tione di Trento provvederà ad effettuare direttamente tutte le spese relative alla gestione del servizio eccettuate le spese relative al personale di polizia locale organicamente dipendente comune di Comano Terme e conferito alla gestione associata da tale ente, il quale anticiperà dette spese.
3. Nei primi mesi di ciascun anno il Comune di Tione di Trento effettuerà, relativamente all'anno solare precedente, il riparto dei costi complessivi di gestione del servizio tra gli enti partecipanti e richiederà agli stessi enti il versamento della rispettiva quota, determinata ai sensi dell'art. 10. In sede di riparto spese il Comune di Tione di Trento terrà conto delle spese anticipate dal Comune di Comano Terme.
4. A titolo di acconto per il successivo esercizio gli Enti convenzionati verseranno, sempre entro i primi mesi dell'anno, un importo pari al 50% di quanto versato per il riparto dei costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma precedente. Tale previsione non vige per il Comune di Comano Terme che anticipa una parte dei costi come specificato nei commi precedenti.
5. Inoltre, il Comune di Tione di Trento provvederà alla riscossione di tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate dal personale di polizia locale, le quali dovranno essere versate direttamente al corpo intercomunale o con bonifico su apposito conto corrente postale. Nei primi mesi di ciascun anno il Comune di Tione di Trento effettuerà, relativamente all'anno solare precedente, il riparto di tali entrate tra gli enti partecipanti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

#### **Art. 5 – Durata della convenzione, recesso e scioglimento anticipato**

1. La presente convenzione, che opera in continuità con la precedente, avrà durata dall'1 giugno 2012 al 31 maggio 2017.
2. Ciascun ente partecipante potrà recedere dalla presente convenzione con specifica istanza adottata con deliberazione dell'organo competente, indirizzata al Comune di Tione di Trento, ente capofila. Tale recesso decorrerà dall'1 gennaio successivo alla presentazione dell'istanza e comporterà l'applicazione all'ente recedente di una penale economica di importo pari alla quota di riparto dei costi di spettanza dell'ente relativa all'anno solare in cui è stata presentata l'istanza di recesso, moltiplicata per il numero di annualità restanti alla scadenza della convenzione.
3. Il recesso simultaneo da parte di più enti che rappresentino la maggioranza, calcolata sul numero di enti partecipanti o sulla popolazione teorica come definita all'art. 10, comporta lo scioglimento anticipato della convenzione, con effetto dall'1 gennaio successivo alla presentazione al Comune di Tione di Trento dell'istanza di recesso, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli enti recedenti. In tale eventualità non dovrà essere versata la penalità di recesso di cui al comma precedente.
4. In caso di mancato rinnovo della presente convenzione alla sua naturale scadenza o in caso di suo scioglimento anticipato per il recesso simultaneo di più enti partecipanti, ai sensi del precedente comma, il personale del corpo intercomunale assunto a tempo indeterminato dal Comune di Tione di Trento successivamente all'1 giugno 2007 sarà trasferito ad altri enti già associati secondo la ripartizione prevista all'art. 9. Nella stessa eventualità, la destinazione dei mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti in dotazione al corpo intercomunale acquistati successivamente all'1 gennaio 2007 sarà quella stabilita all'art. 12.
5. La presente convenzione potrà sciogliersi inoltre in seguito all'individuazione delle Comunità di Valle, di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, quali enti di riferimento per la gestione delle funzioni di polizia locale, così come previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza Locale per l'anno 2011 sottoscritto in data 29 ottobre 2010.

#### **Art. 6 – Sedi operative e sportelli decentrati**

1. La sede principale e comando del corpo intercomunale sarà ubicata presso il Comune di Tione di Trento.
2. Una sede operativa d'area per le Giudicarie Esteriori sarà situata a Ponte Arche, all'interno di un edificio messo a disposizione dal Comune di Comano Terme, al quale saranno rimborsate le spese relative a riscaldamento, energia elettrica, eventuali canoni telefonici e pulizie.
3. Presso la sede di ciascun ente partecipante sarà possibile organizzare, previo accordo tra il Sindaco competente ed il Comandante del Corpo, uno sportello decentrato del corpo intercomunale per curare i rapporti con il pubblico.

#### **Art. 7 – Conferenza dei rappresentanti**

1. Per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del corpo intercomunale sarà attivata una conferenza dei rappresentanti degli enti partecipanti, costituita da un membro per ogni ente e presieduta dal Sindaco del Comune di Tione di Trento.
2. La conferenza dei rappresentanti dovrà stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio di polizia locale e verificare, almeno due volte all'anno, l'andamento del servizio anche sulla base di una relazione sull'attività svolta che sarà elaborata dal comandante del corpo intercomunale. Inoltre, spetterà alla conferenza dei rappresentanti la programmazione delle spese relative alla gestione del corpo intercomunale.
3. Su specifica richiesta di un singolo ente partecipante, d'intesa con il comandante del corpo intercomunale, sarà possibile concentrare l'impiego del personale di polizia locale sul territorio dell'ente richiedente in determinati periodi dell'anno che comportino necessità operative particolarmente impegnative.
4. Sarà di competenza del Sindaco di Tione di Trento, quale presidente della conferenza dei rappresentanti:
  - l'adozione dei provvedimenti previsti da leggi e regolamenti che non siano di competenza dei sindaci dei comuni interessati dalla gestione associata in qualità di ufficiali di governo;
  - la realizzazione, in collegamento funzionale con il comandante del corpo intercomunale, di quanto necessario alla concreta attuazione degli indirizzi stabiliti dalla conferenza dei rappresentanti;
  - la vigilanza generale sull'espletamento del servizio di polizia locale.
5. Resterà, invece, in capo ai sindaci dei comuni interessati dal presente accordo, titolari delle funzioni di polizia locale, il compito di impartire al comandante del corpo intercomunale le direttive generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale all'interno del territorio di rispettiva competenza.

#### **Art. 8 – Comandante**

1. Le funzioni di comandante del corpo intercomunale saranno svolte dal coordinatore di polizia municipale organicamente dipendente dal Comune di Tione di Trento.
2. Al comandante è attribuita la responsabilità di garantire la direzione e la necessaria funzionalità al corpo intercomunale. Il comandante è individuato quale responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza del corpo intercomunale.

#### **Art. 9 – Personale**

1. Complessivamente, la dotazione organica del corpo intercomunale sarà la seguente:
  - un coordinatore di polizia municipale con funzioni di comandante, a tempo pieno;
  - undici agenti di polizia municipale, a tempo pieno;
  - due assistenti amministrativi, a tempo parziale per diciotto ore settimanali ciascuno.
2. Il personale di polizia locale già in servizio a tempo indeterminato presso gli enti partecipanti e in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti di polizia locale previsti dalla legge sarà messo a disposizione del corpo intercomunale, e precisamente:

- un coordinatore, sette agenti di polizia locale, a tempo pieno e due assistenti amministrativi, a tempo parziale, organicamente dipendenti dal Comune di Tione di Trento;
  - un agente di polizia locale, a tempo pieno, organicamente dipendente dal Comune di Comano Terme.
3. In caso di mancato rinnovo della presente convenzione alla sua naturale scadenza o in caso di suo scioglimento anticipato per il recesso simultaneo da parte di più enti che rappresentino la maggioranza, calcolata sul numero di enti partecipanti o sulla popolazione teorica come definita all'art. 10, il personale assunto a tempo indeterminato successivamente all'1 giugno 2007 passerà in organico agli enti già associati nel seguente modo:
- al Comune di Tione di Trento un agente a tempo pieno;
  - al Comune di Comano Terme un agente a tempo pieno;
  - al Comune di Tione di Trento e al Comune di Bleggio Superiore, in convenzione tra loro con la quota di ½ ciascuno, un agente a tempo pieno;
  - ai Comuni di Darè, Pelugo, Vigo Rendena e Villa Rendena, in convenzione tra loro, un agente a tempo pieno;
  - ai Comuni di Fiavé, San Lorenzo in Banale e Stenico e Comano Terme, in convenzione tra loro, un agente a tempo pieno;
  - ai Comuni di Caderzone Terme e Spiazzo, in convenzione tra loro, un agente a tempo pieno;
  - ai Comuni di Caderzone Terme, Spiazzo e Vigo Rendena, in convenzione tra loro, un assistente amministrativo a part time per diciotto ore settimanali.
- Il personale assunto a tempo indeterminato precedentemente all'1 giugno 2007 rimarrà in organico agli enti già associati nel seguente modo:
- al Comune di Tione di Trento un coordinatore, un agente di polizia locale a tempo pieno e un'assistente amministrativo, a tempo parziale;
  - al Comune di Comano Terme un agente a tempo pieno;
4. La conferenza dei rappresentanti potrà valutare l'opportunità di modificare la dotazione organica del corpo intercomunale definita con la presente convenzione. A seguito di tali modifiche il testo della convenzione, opportunamente modificato, dovrà essere riapprovato da parte dei competenti organi degli enti partecipanti e nuovamente sottoscritto dai loro legali rappresentanti.
5. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale del corpo intercomunale, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) con gli enti partecipanti del personale del corpo intercomunale.
6. Si pattuisce che il rapporto organico del personale appartenente al corpo intercomunale "Polizia Locale delle Giudicarie" sia posto in essere con il comune di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nel rispettivo ente. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. Le amministrazioni provvedono a dotarsi per la disciplina del personale di strumenti normativi uniformi, onde evitare disparità di trattamento.
7. Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti gli enti partecipanti ed è regolato secondo le intese del presente atto e del regolamento del corpo intercomunale.

#### **Art. 10 – Ripartizione dei costi**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente convenzione saranno ripartiti tra gli enti partecipanti i costi relativi al personale di polizia locale già in servizio a tempo indeterminato presso gli enti medesimi e messo a disposizione del corpo intercomunale nonché le spese di gestione generale e tutte le altre spese connesse allo svolgimento delle funzioni di polizia locale

che non rientrano nelle ipotesi di finanziamento previste dal “Progetto Sicurezza del Territorio” approvato dalla Giunta Provinciale.

2. I costi relativi al personale di polizia municipale già in servizio presso alcuni enti partecipanti precedentemente alla prima attivazione della gestione associata risalente al 1 giugno 2007 e messo a disposizione del corpo intercomunale (cosiddetto “personale storico”) saranno ripartiti nel seguente modo:
  - per il primo 50 % tra tutti gli enti partecipanti alla gestione associata, in proporzione alla popolazione teorica, definita come la somma dei residenti, dei lavoratori occupati (calcolati per cinque giorni alla settimana) e delle presenze turistiche giornaliere (calcolate come dato annuale diviso per 365) sul rispettivo territorio;
  - per il restante 50 % tra il Comune di Tione di Trento e il Comune di Comano Terme nelle rispettive quote di  $\frac{2}{3}$  e  $\frac{1}{3}$ , ossia proporzionalmente alle unità di personale di polizia municipale già in servizio prima dell’attivazione della gestione associata e messo a disposizione del corpo intercomunale.Tale ripartizione è quella riportata alla tabella A allegata alla presente convenzione.
3. I costi relativi alle spese di gestione generale e alle ulteriori spese connesse non finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento saranno ripartiti proporzionalmente alla popolazione teorica di ciascun ente. Tale ripartizione è quella riportata alla tabella B allegata alla presente convenzione.
4. Per il periodo compreso tra la cessazione della contribuzione provinciale di cui sopra e il termine della presente convenzione tutte gli altri costi di gestione del corpo intercomunale, compresi quelli relativi al personale, saranno ripartiti tra gli enti partecipanti proporzionalmente alla rispettiva popolazione teorica. Tale ripartizione è quella riportata alla tabella B allegata alla presente convenzione.
5. Le ripartizioni dei costi tra gli enti partecipanti di cui al presente articolo e riportate nelle tabelle A e B allegate sono effettuate sulla base dei dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2009, ai lavoratori occupati sul territorio secondo il censimento 2001 e alle presenze turistiche relative al 2009. Tali dati non necessitano di aggiornamento per il periodo di validità della presente convenzione.

#### **Art. 11 – Ripartizione delle entrate**

1. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni irrogate dal personale di polizia locale, versate direttamente al corpo intercomunale o con bonifico su apposito conto corrente postale, saranno ripartite tra gli enti partecipanti dal Comune di Tione di Trento nei primi mesi di ciascun anno relativamente all’anno solare precedente, secondo la rispettiva competenza territoriale.

#### **Art. 12 – Mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti**

1. Le attrezzature in dotazione al personale di polizia locale conferito alla gestione associata sono assegnate al corpo intercomunale. Per il periodo di vigenza della presente convenzione, le spese di manutenzione di tali beni rientreranno nel totale dei costi di gestione del corpo intercomunale e come tali ripartite tra gli enti partecipanti.
2. Il Comune di Tione di Trento, ente capofila della convenzione, provvederà all’acquisto dei mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti necessari per l’attività di servizio del corpo intercomunale, inserendo le nuove acquisizioni all’interno del proprio inventario.
3. La custodia e la gestione dei mezzi, delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione al corpo intercomunale sarà di competenza del Comune di Tione di Trento, il quale dovrà garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. In caso di mancato rinnovo della presente convenzione alla sua naturale scadenza o in caso di suo scioglimento anticipato per il recesso simultaneo da parte di più enti che rappresentino la maggioranza, calcolata sul numero di enti partecipanti o sulla popolazione teorica come definita all’art. 10, la destinazione dei mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti in dotazione al corpo

intercomunale acquistati successivamente all'1 gennaio 2007 sarà stabilita con apposito accordo tra gli enti già associati sulla base di idonea perizia di stima. Nella stessa eventualità, le attrezzature di proprietà di un singolo ente già associato messe a disposizione del corpo intercomunale rientreranno nella disponibilità dell'ente proprietario.

#### **Art. 13 – Nuove adesioni**

1. Future nuove adesioni alla presente convenzione da parte di comuni appartenenti all'ambito "Giudicarie" come individuato dal "Progetto Sicurezza del Territorio" approvato dalla Giunta Provinciale saranno ammesse previo raggiungimento, tra tutti gli enti partecipanti, di un accordo sugli aspetti finanziari e organizzativi derivanti dalla nuova adesione.
2. La quota di compartecipazione alle spese generate dal servizio nonché la quota di proprietà dei mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti relativi all'ente subentrante saranno stabilite dalla conferenza dei rappresentanti di cui all'art. 7.
3. A seguito di tali nuove adesioni il testo della convenzione, opportunamente modificato, dovrà essere riapprovato da parte dei competenti organi degli enti partecipanti e nuovamente sottoscritto dai loro legali rappresentanti.

#### **Art. 14 – Risoluzione di controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie sorte tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in sede di conferenza dei rappresentanti.
2. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Tione di Trento, \_\_\_\_\_.

**Il Sindaco del Comune di Bleggio Superiore**  
Alberto Iori

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Bolbeno**  
Diego Chiodega

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Caderzone Terme**  
Emilio Mosca

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Comano Terme**  
Livio Caldera

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Darè**  
Bruna Collini

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Fivavé**  
Nicoletta Aloisi

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Pelugo**  
Stefano Pietro Galli

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Preore**  
Paolo Paletti

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di San Lorenzo in Banale**  
Gianfranco Rigotti

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Spiazzo**  
Michele Ongari

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Stenico**  
Monica Mattevi

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Tione di Trento**  
Mattia Gottardi

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Vigo Rendena**  
Ezio Loranzi

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Villa Rendena**  
Emanuele Bernardi

\_\_\_\_\_

**Il Sindaco del Comune di Zuclo**  
Paolo Artini

\_\_\_\_\_